



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 28/14

Il giorno 11 settembre 2014, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha emesso il seguente

DECRETO

sulla richiesta di sospensione cautelare, depositata il 10 settembre 2014 dal Procuratore Federale, Avv. Antonio De Girolamo, nei confronti di:

ALTOMONTE Giovanni, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 10.3.1972 e residente in Arcore (MB) alla via Torricelli n. 3, tesserato e licenziato 2014 col M.C. "BIASSONO" con tessera n. 14111519 e licenza VS senior velocità n. 0004078W;

sottoposto ad indagini per:

"violazione degli artt. 1 ed 11, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia (applicabili eventualmente anche ex art. 86. 1 RMM), e ciò in quanto in data 7 settembre 2014, alle ore 9.06 circa, presso il circuito di Imola, durante lo svolgimento del warm up della classe trofeo RR600 Cup, con artifici e raggiri (consistiti nell'aver applicato il numero "9" davanti al numero di gara "1")

attribuito al proprio motociclo, iscritto al Trofeo Michelin Cup che avrebbe dovuto prendere il via successivamente) entrava in pista (o comunque consentiva che lo facesse un proprio accompagnatore, allo stato non identificato) al fine di provare l'efficienza del motore sostituito. Il tutto eludendo i controlli all'ingresso pista, dal momento che effettivamente alla classe RR600 Cup era iscritta una moto recante il numero 91, che però non disputava il warm up, e riuscendo a compiere 3 giri interi prima che dal raffronto con le segnalazioni delle fotocellule risultasse che il suo motociclo non era munito di transponder".

Il G.U.F., letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale,

OSSERVA

La documentazione trasmessa dalla Procura Federale all'Organo di Giustizia sportiva competente a decidere sulla istanza di sospensione cautelare, rivela l'accadimento di un episodio di gravità inaudita. In capo all'inquisito, infatti, sulla scorta del contenuto della predetta documentazione, possono ritenersi sussistenti gravi indizi di responsabilità in ordine ai fatti contestatigli e tali indizi, allo stato, non appaiono smentiti da ulteriori acquisizioni probatorie, poiché non può essere dato credito alcuno a una mera dichiarazione cumulativamente sottoscritta da soggetti asseritamente presenti nel box n. 12, di spettanza dell'ALTOMONTE, in occasione della manifestazione di cui in premessa.

I dettagliati rapporti di gara del C.G.D. Luca FERRI e del D.d.G. Claudio BELLINI testimoniano, senza che vi sia dubbio alcuno, la condotta posta in essere dal predetto inquisito, il quale, tra l'altro, è stato compiutamente identificato ad opera degli Ufficiali di Gara, tanto da essere anche stato ascoltato in merito a quanto accaduto e, poi, contestatogli attraverso la proposta di sanzione. Tale condotta è consistita nell'aver partecipato, o, comunque, nell'aver permesso che la sua moto, entrasse in pista e prendesse parte ad un *warm up* al quale non avrebbe mai potuto partecipare poiché

appartenente ad una categoria diversa; infatti, alla predetta moto era stato deliberatamente apposto il n. 9 innanzi al n. 1, perché si confondesse con quella della classe RR600 *Cup*, recante, appunto, il n. 91 e realmente iscritta al predetto *warm up* (al quale, comunque, la stessa non avrebbe potuto partecipare poiché danneggiatasi il giorno prima). Ciò significa, quindi, che, attraverso artifici e raggiri, l'ALTOMONTE ha posto in essere una condotta dai connotati particolarmente gravi e la predetta condotta è stata, come detto, analiticamente descritta negli atti ufficiali della manifestazione NAQ04 svoltasi ad Imola. Infatti, il D.d.G. BELLINI, nella immediatezza dei fatti, recatosi nel box n. 12, ha potuto personalmente constatare non solo un ambiente omertoso da parte dei presenti (motivo per cui non si può dar credito alle dichiarazioni citate in premessa, successivamente acquisite ed allegate alla proposta di sanzione), ma anche che l'odierno inquisito non indossava l'abbigliamento da moto, circostanza che fa propendere che non fosse lui a condurla durante il *warm up* di cui si è detto, nonostante lo stesso abbia, poi, dichiarato di aver agito da solo. In qualunque modo siano andate le cose, rimane il fatto che un comportamento fraudolento vi è stato e, pertanto, è condivisibile l'assunto del Procuratore Federale allorché afferma che l'estrema gravità dell'episodio emerge proprio dagli atti lui trasmessi e che vi sarebbero potute essere, altresì, ulteriori conseguenze *"nel malaugurato caso di un incidente"*.

Tali considerazioni preludono alla valutazione di quei presupposti previsti dal R.d.G. per la emissione dell'eccezionale provvedimento di sospensione cautelare nei confronti dell'inquisito.

Invero, i gravi episodi ascrivibili ai predetti inquisiti, conditi della premeditazione su descritta, integrano certamente gli estremi dell'illecito sportivo.

Quanto, poi, ai gravi indizi di colpevolezza, pure richiesti dal R.d.G. ai fini della emissione del provvedimento ivi contemplato, vi è da dire che essi, senza dubbio, sussistono in capo all'ALTOMONTE, in virtù di quanto accertato dal D.d.G. BELLINI immediatamente dopo il rientro al box n. 12 della moto dello stesso e di cui si è già illustrato.

Stando così le cose e valutata la entità della sanzione edittalmente prevista (fino alla radiazione), attesa la gravità della condotta perpetrata dall'inquisito, in assoluto dispregio degli obblighi incombenti su ogni tesserato, vi è la evidente necessità di impedire la reiterazione della predetta condotta disponendone, ai sensi dell'art. 78 e ss. R.D.G. la sospensione cautelare, con la ulteriore precisazione che, in ordine alla medesima condotta non è concedibile nessuna attenuante o giustificazione.

L' ESIGENZA DI IMPEDIRE LA REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Fatta questa doverosa premessa ed esaminati i calendari agonistici del Trofeo Coppa Italia Velocità - atteso che i fatti oggetto della presente richiesta sono avvenuti durante la 4^a prova di detto trofeo - risulta che la 5^a ed ultima prova del medesimo trofeo è in programma il 2- 5 ottobre p.v. presso il circuito del Mugello, mentre nel fine settimana 11-14 settembre 2014 è in programma la Coppa F.M.I. presso l'autodromo di Franciacorta, impianto su quale, come risulta dalla documentazione acquisita, l'ALTOMONTE è solito partecipare ad una pluralità di manifestazioni (trattandosi, tra l'altro, dell'impianto più vicino alla propria città di residenza). Perciò, occorre in ogni modo evitare che in tali occasioni, l'inquisito possa reiterare condotte della stessa specie di quelle oggetto d'indagine, ostentando altresì l'assoluta impunità per quanto già fatto nella precedente prova, noto a tutti attese le eclatanti modalità di commissione dei fatti a lui addebitati.

Pertanto, non essendovi, allo stato, alcun elemento a favore dell'ALTOMONTE che possa far propendere per la concessione nei suoi stessi confronti di una qualsivoglia attenuante, deve esserne disposta *ad boras* la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 78.1 R.d.G..


P.Q.M.

il G.U.F., letti gli atti, nonché gli artt. 78 e ss. R.d.G., dispone la immediata sospensione cautelare di:

ALTOMONTE Giovanni, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 10.3.1972 e residente in Arcore (MB) alla via Torricelli n. 3, tesserato e licenziato 2014 col M.C. "BIASSONO", con tessera n. 14111519 e licenza VS senior velocità n. 0004078W;

per un periodo di giorni 60 a decorrere dall'11 settembre 2014 (fine pena 10 novembre 2014).

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi il presente provvedimento, a cura della Segreteria, a:

- Altomonte Giovanni;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Co. Re. Lombardia;
- Motoclub di appartenenza del medesimo;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.